



CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 64

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno **duemilaundici** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21.56** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BUIZZA DANTE DANIELE (Sindaco)	SI		BINETTI MARIA GIOVANNA	SI	
TRUFFELLI ORIETTA	SI		ZOGNO EMILIA	NO	SI
GHEDI ANGIOLINO	SI		CANCELLI MAURIZIO	SI	
BINETTI GIULIANO	SI		PIOVANELLI BRUNO	SI	
BONASSI PAOLO	SI		BERTOZZI AURELIO	SI	
DOSSI GIANBATTISTA	SI		BORELLI VALERIA	SI	
UBOLDI DAVIDE	SI		PASINETTI RENATO	NO	SI
MENNI DARIO	SI		PATERLINI DOMENICO	NO	SI
VERZELETTI STEFANO	SI		MARCHETTI ENNIO	SI	
QUARESMINI ANDREA	NO	SI	VENTURI GRAZIELLA	NO	SI
COSTA GIACOMO	SI		TOTALI	16	5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. **Serafini dott. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **Dante Daniele Buizza** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 5** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 settembre 2011

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

- **Sindaco:** La proposta prevede la modifica di un solo articolo, il 5, che attualmente recita: *"I beni individuati in lotti o in case di abitazione convenientemente periziati sono posti in vendita a mezzo di asta pubblica con metodo deliberato dalla Giunta. La determinazione è pubblicizzata ai sensi della normativa vigente. In caso di alienazione di beni in cui il valore periziato è d'importo tale o superiore a lire 400 milioni si provvede a dare avviso anche attraverso la pubblicazione della deliberazione su un quotidiano a diffusione nazionale"*. A seguito dell'intervento legislativo che ha modificato le modalità attraverso le quali deve essere assicurata la pubblicità legale agli atti ed ai provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, assicurando comunque la necessaria trasparenza, e del contenimento delle spese, l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, anzi, impone, che tale pubblicità debba essere fatta tramite web. Siamo, infatti, nel mondo del web, avendo, quindi, la possibilità di comunicare con mezzi che costano di meno ed ad un pubblico più ampio. Il legislatore stabilisce il termine dal quale la pubblicità deve essere fatta obbligatoriamente attraverso il web, e cioè, il 1° gennaio 2011. Per di più, è previsto che oltre tale termine una pubblicazione cartacea non ha più valore legale. In Commissione bilancio ci siamo posti il problema di particolari categorie di persone interessate all'acquisto, ad esempio, di case del Comune che sono loro affittate. La questione è risolta perché chi occupa un alloggio comunale, anche se è dato in gestione all'ALER, vanta un diritto di prelazione all'acquisto. Di conseguenza, deve essere inoltrata loro una comunicazione scritta, preventiva alla gara, in cui vengono avvisati, non solo che l'alloggio viene venduto, ma che, una volta che fosse aggiudicato in via provvisoria, è intervenuta tale aggiudicazione, appunto, in via provvisoria. Nel caso in cui il termine assegnato trascorra inutilmente senza l'esercizio della prelazione, la vendita potrà essere aggiudicata in via definitiva. Dopo tutti questi ragionamenti, la proposta di modifica all'articolo 5 che è stata elaborata è la seguente: *"I beni individuati in lotti o in case di abitazione convenientemente periziati sono posti in vendita a mezzo di asta pubblica con metodo deliberato dal Responsabile dell'Area competente. La determinazione a contrattare è pubblicizzata sul sito informatico del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69."* Non abbiamo messo alcuna facoltà, che pure la legge prevede, di utilizzare i giornali, perché non vorremmo che qualche fantasioso ufficio venga a chiederci perché una gara è stata pubblicizzata sul giornale e quell'altra no. Per evitare qualsiasi discrezionalità, che può essere male interpretata, prevediamo la pubblicizzazione solo sul web, in aderenza al dettato legislativo.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere comunale):** Il Sindaco ha già risposto all'unico aspetto un po' delicato. E' chiaro che chi ha il diritto di prelazione, lo può far valere e deve essere messo nella condizione di esercitarlo. Il problema è che potrebbe voler partecipare anche all'asta per abbassare il prezzo, tanto per essere chiari. Così facendo, non perde il diritto di prelazione, ma potrebbe esserci solo la sua offerta e potrebbe abbassare il prezzo.

- **Sindaco**: Semmai è il contrario. Se una persona ha un diritto di prelazione, non ha interesse a partecipare alla gara in quanto potrebbe alzare il prezzo.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere comunale)**: Certo, ma se l'asta va deserta, poi, si passa a trattativa privata.

- **Sindaco**: Ma ha sempre la prelazione.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere comunale)**: Ma la trattativa privata non coinvolge chi è dentro l'alloggio.

- **Sindaco**: Non è così. Altrimenti, dobbiamo dire che quella persona non ha il diritto di prelazione.

- **Orietta Truffelli (Assessore al Bilancio)**: Nulla vieta all'Amministrazione Comunale di prevedere forme di pubblicità supplementari, pur sapendo che l'unica che ha valore di pubblicità legale è quella effettuata sul sito internet. La differenza sta nel fatto di inserire ciò in un regolamento. Considerate che chi occupa un alloggio comunale, solitamente, non ha neanche i soldi per pagarsi l'affitto. Qualora dovesse verificarsi una situazione che vede quali soggetti interessati delle persone che non hanno dimestichezza con internet, penso, ad esempio, agli anziani, credo che anche solo il buon senso dovrebbe far propendere per una informazione che arrivi loro direttamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/1997 e n. 3 del 31/01/1998 è stato approvato il Regolamento per la vendita di immobili di proprietà comunale;

VISTO l'art. 5 di detto Regolamento che così dispone : "I beni individuati in lotti o in case di abitazione convenientemente periziati sono posti in vendita a mezzo di asta pubblica con metodo deliberato dalla Giunta. La deliberazione è pubblicizzata ai sensi delle leggi vigenti. In caso di alienazioni di beni il cui valore periziato abbia un importo pari o superiore a £. 400.000.000.= (quattrocentomilioni), si provvede a dare avviso anche attraverso la pubblicizzazione della deliberazione su un quotidiano a diffusione nazionale.";

VISTO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e s.m.i., il quale stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

EVIDENZIATO che le dichiarate finalità di tale disposizione sono quelle di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e di ricorrere alla forma pubblicità, al passo con i tempi, che assicura la più ampia diffusione senza aggravii per la finanza pubblica;

RAVVISATA l'opportunità di adeguare il Regolamento in parola alla normativa sopravvenuta;

PRESA VISIONE della modifica regolamentare a tal fine predisposta;

DATO ATTO che la proposta di modifica regolamentare in discussione è stata esaminata dalla Commissione Statuto e Regolamenti nel corso della seduta del 26 settembre 2011 ;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 12 e 16, comma 2, lett. a), dello Statuto comunale;

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito in atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica - Infrastrutture - ai sensi dell'art. 49, 10 comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano;

- D E L I B E R A -

1) - di riformulare l'art. 5 del Regolamento per la vendita di immobili di proprietà comunale come segue :

Art. 5

"I beni individuati in lotti o in case di abitazione convenientemente periziati sono posti in vendita a mezzo di asta pubblica con metodo deliberato dal Responsabile dell'Area competente. La determinazione a contrattare è pubblicizzata sul sito informatico del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.";

2) - di affiggere tali modifiche regolamentari all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

3) - di dare atto che una copia di tali modifiche sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano;

- D E L I B E R A -

4) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REL LA VENDITA DI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. 267/2000).

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 23/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI IN MERITO ALLA
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

MOTIVAZIONE:


Travagliato, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
(Raffaella Drussa Riva)

Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Avv. Buizza Dante Daniele)



Il Segretario Generale
(Serafini dott. Luca)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **11 OTT. 2011** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **11 OTT. 2011**



Il Segretario Generale
Serafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li, **21 OTT. 2011**

Il Segretario Generale
Serafini dott. Luca

ORIGINALE

ORIGINALE